TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Firmato digitalmente da:Valentina Piraino
Motivo:RICORSO
Time 20/09/2019 11:29:32 Data:09/08/2019 11:29:32

RICORSO ED ISTANZE CAUTELARI

EX ARTT. 55 E 56 C.P.A

ED ISTANZA EX ARTT. 41, CO. 4, CPA E 151 CPC

PER:

STIPULANTE SABRINA (C.F. STPSRN78A64E885C), nata a Manfredonia il 24 gennaio 1978 e residente a Desio (MB), via Amendola 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – PEC: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org fax: 0664260338) e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P PEC: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Roma, Via Taranto 21, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato

- ricorrente -

CONTRO

il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro-tempore, ope legis dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Ε

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (USR LOMBARDIA), in persona del suo legale rap.te p.t., ope legis dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- resistente -

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

PEZZOTTA DANIELA

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

del D.D.G prot. n. 2295, emesso il 25.07.2019, con il quale l'USR

Lombardia ha approvato e pubblicato le graduatorie di merito definitive del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola primaria nella parte in cui la ricorrente è collocata nella posizione 5096 con 37,5 punti;

del D.D.G. prot. n. 2031, emesso dall'USR Lombardia il 12.07.2019 e della relativa graduatoria finale rettificata con il quale l'USR Lazio ha approvato e pubblicato le graduatorie di merito provvisorie del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola primaria;

e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi dei ricorrenti, che sin da ora ci si riserva di impugnare,

E, PER QUANTO OCCORRER POSSA,

del silenzio formatosi sulla richiesta/reclamo, formulata/o per iscritto dalla ricorrente, di rettifica del punteggio e della relativa posizione in graduatoria,

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente di ottenere il riconoscimento del maggior punteggio di 42,5 punti in funzione del servizio svolto dalla ricorrente nell'anno scolastico 2015/2016, illegittimamente pretermesso dalla Commissione valutatrice, ancorché effettuato nei termini e nei modi previsti dal bando di concorso e del conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva, in funzione del maggiore punteggio accertato;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica *ex* art. 30, comma 2, cpa del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che le attribuisca 42,5 punti, in luogo di 37,5 erroneamente riconosciuti, e dell'esatto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie finali.

IL FATTO

Con D.D.G. prot. n. 1546 del 2018, il MIUR ebbe a bandire il concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

A tale stregua, il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 12 dicembre 2018, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale " Istanze Online ", alias POLIS.

Ebbene, la ricorrente ha proceduto alla compilazione della domanda inserendo anche tutti i servizi svolti ovvero quelli relativi agli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Senonché, al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria del concorso, avvenuta il 12 luglio 2019, la ricorrente ha scoperto che la piattaforma Polis non aveva caricato correttamente tutti gli anni di servizio ma duplicato una stessa informazione (cfr. pag.5 Titoli di Servizio lett. D della allegata domanda di partecipazione al concorso).

A seguito di ciò la Stipulante si è vista decurtare ben 5 punti a causa del mancato riconoscimento di un anno di servizio prestato nell'anno scolastico 2015/16 presso l'Istituto Comprensivo di Paderno Dugnano (MI). La ricorrente presentava tempestivo reclamo, disatteso dalla Amministrazione che procedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive senza rettificare il punteggio della ricorrente.

A causa di un errore informatico e di sistema, dunque, il portale non ha acquisito tutti i dati inseriti dalla ricorrente determinando la decurtazione del punteggio.

E' opportuno sottolineare, però, che il MIUR è perfettamente a conoscenza di tutto il servizio svolto dai docenti essendo lo stesso registrato nei sistemi informatici del Miur.

A riprova di ciò, si evidenzia come nei contratti di assunzione (si veda contratto di lavoro del 2015 sottoscritto dalla ricorrente allegato al presente atto) è riportata la dicitura "il presente contratto viene inviato

esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro....omissis...alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto riscontro ..." e tra gli allegati "si elencano i precedenti contratti per supplenze già effettuate".

Ed ancora, sulla piattaforma Istanze online sono indicati tutti i contratti che ogni docente ha stipulato con il MIUR, (cfr. schermata di istanze on line allegata).

Ma vi è di più, è lo stesso bando di concorso straordinario a prevedere all'art.9, comma 2 "La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, titoli dichiarati ella domanda di partecipazione al concorso...omissis..." e al comma 4: "...omissis.... Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR".

Ella è stata, pertanto, inserita illegittimamente in una posizione inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto <u>con evidenti, maggiori chance di essere individuata quale destinataria di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</u>

A nulla è valso il reclamo formulato dalla ricorrente di talché, ella si vede costretta a ricorrere al Giudice Amministrativo, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art 9, commi1, 2 e 4 del D.D.G. prot. n. 1546 del 2018, in relazione all'art. 97 Cost. Eccesso di potere e violazione del principio di legittimo affidamento nella certezza del diritto. Violazione dei principi del giusto procedimento e della *par condicio* in tema di procedure concorsuali e di attribuzione dei punteggi.

Come noto e meglio descritto in fatto, il MIUR è già in possesso di tutti i dati relativi ai servizi svolti dai docenti per cui, la mancata indicazione di un titolo di servizio per di più per fatto non imputabile alla ricorrente, rappresenta un elemento assolutamente superabile, poiché riconducibile ad una mancanza incolpevole che non può inficiare il diritto del docente a

vedersi riconosciuto il giusto punteggio, <u>riconoscimento essenziale por</u> ottenere la tanto attesa assunzione in ruolo.

La posizione dei singoli aspiranti nelle graduatorie dei partecipanti il concorso a cattedre, è determinata sulla scorta del punteggio da ciascuno conseguito nelle singole prove a cui va sommato, a mente dell'art. 8 del bando, quello risultante dalla valutazione dei titoli, da correlare a parametri tabellari prestabiliti, dai quali non è dato discostarsi.

A ben vedere, l'art. 9 del bando di concorso straordinario prevede che " i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione".

La citata tabella C individua, *ex* art. 400 del D.Lgs. 297/1994, i titoli professionali, culturali e di servizio – oltre quelli di accesso – <u>valutabili nelle</u> procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente.

Segnatamente, <u>a mente del punto D.1 della tabella "C" allegata al D.M.</u> <u>250/18, sono attribuiti **5 punti** per ogni anno di servizio prestato nel solo grado per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie.</u>

Ebbene, il servizio svolto dalla ricorrente durante l'anno scolastico 2015/16 presso l'Istituto Comprensivo di Paderno Dugnano (MI), rispecchia le caratteristiche chieste dalla norma.

Non è dato, allora, comprendere le ragioni sottese alla condotta escludente operata dall'USR considerato che, lo stesso bando di concorso prevede la possibilità di rettifica delle informazioni parziali ed incomplete.

Sicché, l'USR non poteva, come invero ha fatto, pretermettere arbitrariamente il servizio effettivamente prestato dalla odierna ricorrente.

E ciò tanto più che i periodi in questione, non valutati con evidente eccesso di potere, sono in possesso della stessa Amministrazione presso cui la Sig.ra Stipulante ha prestato il proprio servizio quale docente della scuola primaria.

L'assunto ha il suo referente nel costante indirizzo giurisprudenziale

secondo cui " la Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la lex specialis che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non conformi al paradigma normativo (ad es., allo jus superveniens), salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela", che, giova rilevare, non è stato esercitato nel caso che ne occupa (Cons. Stato, sez. IV, sent. 07.09.2010, n. 6485; in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, sent. 11.07.1998, n. 224).

Diversamente opinando, oltre ai principi, di respiro costituzionale, di trasparenza ed imparzialità dell'operato pubblico, ne verrebbe frustrata la certezza del diritto, sommo gesto di civiltà giuridica, di guisa che l'ordinamento, per assurdo, si troverebbe a tollerare atti potestativi e dispositivi, ancorché privi di giustificato motivo, da parte di soggetti in posizione dominante.

Né il reclamo formulato dalla ricorrente ha avuto alcun riscontro; del resto, il MIUR avrebbe ben potuto rettificare, in autotutela, l'errore di lapalissiana evidenza.

Di guisa che il giudice non potrà non tenerne conto specie ai fini del regolamento delle spese.

* * *

2) VIOLAZIONE DELL'ART 97 E 34 DELLA COSTITUZIONE RISPETTIVAMENTE INTESI COME "BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA (ART. 34)

Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione: tali principi nell'ambio del diritto amministrativo sono stati ricondotti anche e soprattutto alla generale clausola di buona fede.

Presupposto del costrutto è che l'amministrazione ricopra il ruolo di parte imparziale che deve costantemente e necessariamente tener conto delle posizioni soggettive di coloro che sono interessati all'esercizio di una determinata funzione di cui è titolare l'autorità pubblica.

Ne consegue che la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un

rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, ovvero sia di rispettare le regole della buona fede.

Del resto, prendendo a prestito alcune riflessioni svolte dall'Ecc. mo Consiglio di Stato (sent. N. 7966/2010), "è appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, a norma del criterio di interpretazione di buona fede, sancito dall'art. 1366 c.c., applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne consequenze negativa".

Sulle domande cautelari.

Fermi i predetti rilievi, quanto al *periculum in mora*, basti rilevare che, il Ministero ha annunciato che l'inizio delle operazioni di nomina a tempo indeterminato del personale scolastico, per scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie avverranno nel mese di agosto.

Di talché, al fine di evitare che la ricorrente si ritrovi ad essere esclusa dalle suddette operazioni, perdendo così la chance di essere individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato, è evidente che l'urgenza che il caso impone, non consente di attendere neppure la fissazione della camera di consiglio, dacché le operazioni saranno già concluse ed i posti già assegnati, così da essere frustrato il principio, di respiro costituzionale, di effettività della tutela.

Una volta individuato il contingente per la scuola dei vari gradi d'istruzione ed assegnati i posti vacanti e disponibili, risulterebbe molto difficile, se non impossibile, assegnare la cattedra alla ricorrente, specie con riferimento all'istituzione scolastica correttamente individuata.

e per quelli che si esporranno in sede di discussione, ci onoriamo concludere affinché

"Piaccia all'on.le TAR Lazio, previa sospensiva degli effetti in via cautelare ex art. 55 e 56 c.p.a., attesa l'estrema imminenza del danno grave e irreparabile non risarcibile per equivalente, annullare gli atti impugnati, nella parte in cui hanno decurtato illegittimamente il punteggio della ricorrente;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggiore punteggio di 42,5, stante l'omessa valutazione del servizio relativo all'anno scolastico 2015/16 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di rivalutare la sua posizione in funzione del maggiore punteggio accertato, collocandola correttamente nella graduatoria finale di merito".

Con condanna alle spese di lite da distrarsi.

Si chiede sin d'ora l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, viste le ancora in corso operazioni di aggiornamento delle graduatorie e l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati.

Il valore della controversia è indeterminabile e l'istante ha diritto all'esonero dal pagamento del contributo unificato avendo conseguito, nell'anno antecedente l'introduzione del giudizio, un reddito familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore ai minimi di legge.

Si deposita:

- 1. D.D.G. 295/2019 ed estratto elenco;
- 2. Graduatoria provvisoria del 12 luglio 2019;
- 3. Bando di concorso straordinario;
- 4. Allegato c dm 250/2018;
- 5. Copia domanda di partecipazione al concorso;

- 6. Contratto individuale di lavoro del 30 novembre 2015;
- 7. Schermata di istanze on line;
- 8. Reclamo;

Roma, lì

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci